



Legge 24 dicembre 2003, n. 363

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. La presente legge detta norme in materia di prevenzione e promozione della sicurezza nella pratica agonistica e non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Commento [A.C.1]: Le aziende di impianti a fune svolgono una importantissima funzione di sviluppo socio-economico di aree marginali, a volte sottosviluppate e costituiscono un vero e proprio presidio sociale creando economia, occupazione, indotto e tutela del territorio, contrastando altresì fenomeni di dissesto idrogeologico. Sono l'unica "industria" di montagna e per tale motivo vanno sostenute.

Commento [A.C.2]: E' opportuno iniziare a pensare "in primis" alla prevenzione di incidenti e infortuni.

Capo II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento **ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse**, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, e pratiche sportive nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle Regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. Nelle aree sciabili la funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

Commento [A.C.3]: E' opportuno individuare il gestore, a cui competono le responsabilità.

5. All'interno delle aree sciabili, le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

6. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma precedente laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.

7. Gli itinerari sciistici fuoripista sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

8. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste da sci molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

Commento [A.C.4]: E' opportuno uniformare le caratteristiche delle piste da sci, dando facoltà ai soggetti gestori di classificarle

9. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste lo Stato auspica iniziative proposte dai soggetti gestori di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, ad una larghezza dagli stessi ritenuta idonea e sufficiente.

Commento [A.C.5]: Opportuno per un costante miglioramento della sicurezza delle piste

10. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico su indicazione del gestore e normalmente da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati.

11. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

12. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.

Commento [A.C.6]: Occorre indicare un orario di apertura durante il quale le piste sono fruibili e quando invece non lo possono essere per provvedere alle operazioni di sistemazione e preparazione per il giorno successivo.

4-13 All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni i gestori in accordo con i Comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5-14 All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni i gestori in accordo con i Comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente

mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

15. Durante lo svolgimento delle attività di cui al commi 13 e 14 precedenti, il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano tali aree.

Commento [A.C.7]: Va precisato che durante le gare e gli allenamenti, così come durante l'utilizzo degli snowpark la responsabilità passa in capo ai soggetti utilizzatori.

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo a quanto previsto dalla presente legge ed a quanto stabilito dalle Regioni, provvedendo altresì alla messa in sicurezza delle piste anche mediante l'apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti cui spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime.

2. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Commento [A.C.8]: Precisare gli obblighi in capo ai gestori.

2- 3. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso, che deve essere svolto da personale qualificato e formato secondo la normativa regionale vigente, e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

4. Il personale addetto al soccorso deve essere in possesso di attestato BLS/D rilasciato dal Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 o da altro Ente autorizzato.

Commento [A.C.9]: Prevedere la formazione del personale di soccorso.

5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3 può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso della copertura assicurativa da parte dell'utente il costo del servizio è posto interamente a suo esclusivo carico.

Commento [A.C.10]: Prevedere la possibilità di istituzione del servizio oneroso di soccorso.

6. I dati raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Entro sei mesi dall'approvazione della presente Legge il Ministero della Salute provvede all'emanazione del modulo di raccolta dati da utilizzarsi sull'intero territorio nazionale.

7. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

- a) il direttore delle piste;
- b) l'operatore di primo soccorso;

Le Regioni istituiscono ed aggiornano appositi elenchi nominativi dei soggetti di cui sopra.

Commento [A.C.11]: Istituire le figure del Direttore delle Piste e dell'Operatore di Primo soccorso

3- 8. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui comma 3 in materia di presenza del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

9. I Comuni individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

10. I Comuni hanno l'obbligo di identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò vale sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento.

Commento [A.C.12]: Investire i Comuni dell'onere di individuazione delle piazzole per i mezzi di soccorso

11. Tutti i Comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche hanno l'obbligo di dotarsi di canale radio di emergenza montana transfrontaliero europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio: il canale E (PER "Canale di emergenza") noto anche come: "Canale di emergenza 161.300 MHz".

12. Nel caso di stazioni sciistiche ricadenti sul territorio di più Comuni è ammessa la facoltà dei medesimi Comuni di Associarsi al fine dell'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente. La dotazione sarà quindi a cura del Comune capofila.

Commento [A.C.13]: Prevedere la possibilità di impiego di un canale radio di emergenza.

13. E' fatto obbligo alle stazioni sciistiche di dotarsi di un DAE, eventualmente anche in convenzione con altri soggetti ivi presenti che già ne dispongano.

14. I gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni). (FISI in recepimento delle Linee Guida sulla dotazione del DAE D.M. 20/7/2013).

15. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli Enti autorizzati, sono riconosciute su tutto il territorio dello Stato.

Commento [A.C.14]: Prevedere l'adozione di Defibrillatori e garantire le certificazioni all'uso

Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici, ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate quali snowpark o piste per slitta, slittino o salto con gli sci.

4. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. In caso di sinistro riferito ai commi 3, 4 e 5, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

3. ~~Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

Commento [A.C.15]: E' opportuno stabilire i limiti di responsabilità dei gestori per tutto ciò che non compete la gestione delle aree sciabili.

7. E' fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite apposita cartellonistica e mettere a loro disposizione, all'atto della vendita del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa.

Commento [Andrea Co16]: Quest o è da togliere. Si riferisce agli impianti che sono normati da apposita disciplina. Peraltro la medesima già prevede l'obbligo assicurativo per l'esercizio.

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

4. I gestori provvedono, altresì, a informare quotidianamente gli utenti di quanto previsto nei bollettini valanghe emanati dagli organi competenti.

Commento [A.C.17]: Prevedere la massima diffusione di tali informazioni.

Art. 6.

(Segnaletica)

1. ~~Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione~~ La segnaletica è individuata con decreto 20 dicembre 2005: "Nuove norme e segnaletica sulle piste da sci" e s.m.i. che tiene conto di tutti i tipi di segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili praticabili (GU n. 299 del 24-12-2005), determina l'apposita segnaletica che e deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o Regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

2. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza.

Commento [A.C.18]: Sensibilizzazione all'utente.

Art. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti indicandoli con apposita segnaletica.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

5. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi; in questo caso al gestore compete però l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

6. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

4- 7. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

~~5-~~ 8. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso ~~condizioni di adeguate~~ l'innevamento programmato delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, con lo stesso criterio, le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai gestori.

~~6-~~ 9. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commento [A.C.19]: Prevedere la possibilità di innevamento delle piste anche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse.

Commento [V20]: Sarebbe opportuno prevedere uno stanziamento di finanziamenti o agevolazioni particolari per modalità innevamento artificiale ecocompatibile ed ecosostenibile.

Commento [V21]: Sarebbe opportuno rivedere la ripartizione delle risorse a favore delle regioni con minori disponibilità economiche.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni ~~quattordici~~ diciotto)

Commento [A.C.22]: Si propone di elevare l'obbligo del casco sino a anni 18

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino, dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai ~~quattordici~~ diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

~~2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.~~

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.

(Velocità) **VELOCITA' E OBBLIGHI DI PRUDENZA NEL COMPORTAMENTO**

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità **propria e altrui e non provochi danni.**

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'affollamento delle piste.

4. L'utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore chi esercita anche momentaneamente la patria potestà, deve verificare che le caratteristiche dell'impianto da utilizzare e delle piste da percorrere siano conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un comportamento tale da poter far fronte ad ogni imprevisto legato allo stato della pista, alla presenza di altri sciatori, all'attrezzatura utilizzata che deve sempre essere mantenuta in buone condizioni, ed alle condizioni meteorologiche ed ambientali.

Più in generale l'utente deve sciare a velocità moderata e in condizioni psicofisiche idonee e non deve uscire dalle piste, intendendosi per piste i percorsi battuti e delimitati dal bordo della battitura e da idonea palinatura, non deve fare salti ed acrobazie e deve inoltre tenere una adeguata linea di discesa che anche in caso di caduta non lo proietti al di fuori della pista stessa dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo.

Commento [A.C.23]: E' opportuno definire le responsabilità in capo all'utente.

Art. 10.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
2. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la precedenza agli sciatori con disabilità prestando altresì attenzione alle traiettorie degli sciatori che lo precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utilizzato.

Art. 11.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato consentendogli le sue naturali evoluzioni. Durante la discesa, lo sciatore deve sempre lasciare uno spazio a bordo pista sufficiente per agevolare il suo sorpasso da parte eventuali altri sciatori.

Art. 12.

(Incrocio)

- ~~1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.~~
1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni, se presenti.

Art. 13.

(Stazionamento)

- ~~1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.~~
- ~~2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.~~
1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità.
2. La sosta deve avvenire ai bordi della pista.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Art. 14.

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di

chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità procedendo soltanto ai bordi delle stesse.

~~2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.~~

~~3. 2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.~~

~~4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.~~

4. 3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di tale autorizzazione solo per casi di urgente necessità. Qualora consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pista avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere evidenziata da appositi cartelli segnalatici.

Commento [A.C.24]: Importante per evitare incidenti.

Art. 16.

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi, potrà destinare degli specifici percorsi per la fase di salita nella pratica dello sci alpinismo. Tali percorsi dovranno essere segnalati con idonei cartelli al fine della miglior tutela di tutti i fruitori.

2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici, con qualunque mezzo, i percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza alcuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.

Commento [A.C.25]: Fenomeno turistico in forte crescita. Importante per evitare incidenti.

3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e sonda tutti omologati secondo la normativa vigente.

4. I soggetti che utilizzano le ciaspole devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e sonda tutti omologati secondo la normativa vigente laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanga.

Commento [A.C.26]: Importante per garantire maggiore sicurezza e maggiore possibilità di soccorso.

Art. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

~~2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.~~

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 400 euro.

Art. 19.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

2. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità che pertanto grava anche nei confronti di terzi, esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

(Snowboard e Snowpark)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

2. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del terreno creati artificialmente; le strutture variano di difficoltà e cambiano costantemente in base alle condizioni della neve, del tempo, dell'usura, della fresatura e dell'ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni sia gli sci che lo snowboard.

E' fatto obbligo, in capo all'utilizzatore, di ispezionare le strutture prima del loro utilizzo e durante l'arco della giornata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro utilizzo che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell'uso del casco.

Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno degli snowpark.

Il gestore non è altresì in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno delle aree sciabili, in attività collaterali o complementari all'attività sciistiche e turistica, anche ludiche, dallo stesso non gestite.

Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, ~~il Corpo Forestale dello Stato~~, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i corpi di ~~polizia locali~~, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 deputati allo svolgimento di tali mansioni.

~~2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.~~

Art. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato decalogo FIS

Roma, 25 gennaio 2017